



COMUNE DI DONORI
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

BANDO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 – ANNUALITA' 2026**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Destinatari dei contributi

DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità

della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,01 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 3 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata/allegata (istanza, firma, allegati).

La domanda dovrà essere corredata da:

1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità o relativa all'intero periodo di validità del contratto ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della "Cedolare Secca";
4. Attestato, rilasciato al locatario da parte dell'Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime fiscale della "Cedolare Secca", o la lettera di comunicazione da parte del proprietario dell'immobile;
5. Eventuale copia regolare del titolo di soggiorno;
6. Copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.

Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo

La presentazione delle istanze tramite il portale Sportello Telematico raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale o tramite il link:

https://sportellotelematico.comune.donori.su.it/procedure%3Ar_sardeg%3Acontributo.economico.afitto?source=1671

Art. 5 - Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

Art. 6 - Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Responsabile dell'area amministrativa procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti idonei alla misura e per i quali verrà riconosciuto il contributo in proporzione alle risorse disponibili finanziate in favore del Comune di Donori.

I richiedenti potranno presentare eventuali osservazioni, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, in forma scritta e datata e sottoscritta, evidenziando le motivazioni delle stesse, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e i relativi esiti verranno trasmessi alla Regione Autonoma Sardegna.

I Comuni sono, altresì, tenuti a trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale l'indirizzo della pagina web del sito istituzionale comunale ove è pubblicato il suddetto bando. Tale pagina deve essere dedicata al Fondo in argomento e raccogliere, oltre a tutte le informazioni utili all'utente, tutti gli atti relativi al procedimento, tra cui la graduatoria provvisoria e quella definitiva. Il Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, comunica alla Regione di aver effettuato la suddetta pubblicazione.

Art. 7 - Entità dei contributi

Il contributo è commisurato all'incidenza del canone e non potrà mai essere superiore all'entità prevista nel presente bando all'art. 3.

Qualora il contributo della regione fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, su tutti i beneficiari delle fasce di reddito A) e B), sarà applicata una riduzione proporzionale nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo verrà liquidato solo ad avvenuto accreditamento delle somme da parte della Regione, dietro presentazione di copia delle ricevute di pagamento del canone, al fine di avere la certezza che il medesimo sia destinato per le finalità della L. 431/98 ossia per il sostegno alla locazione.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, l'amministrazione Comunale procederà al controllo a campione delle dichiarazioni rese nella forma di autocertificazione per accertarne la veridicità. In caso di dichiarazioni mendaci procederà a revocare il contributo e ad applicare le sanzioni nei modi e nelle forme previste per legge, compreso il recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 9 Unità organizzativa e responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il dott. Roberto Lecca Tel. 070981020 int.5, e-mail aagg@comune.donori.ca.it, pec: protocollodonori@pec.it

Art. 10 Informativa privacy

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" / sotto-sezione "Dati ulteriori" / "Privacy" raggiungibile al link: <https://comune.donori.su.it/it/privacy>

Art. 12 - Ulteriori informazioni

Si informa che:

- Qualsiasi informazione e documentazione inerente alla procedura in questione potrà essere richiesta al dott. Roberto Lecca al numero telefonico 070981020 int. 4 e all'indirizzo e-mail: aagg@comune.donori.ca.it
- La documentazione inerente all'intervento in argomento verrà pubblicata anche sul sito Internet Ufficiale del Comune di Donori: www.comune.donori.su.it;
- Il bando verrà pubblicato altresì nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Matta Marcella